CAPITOLATO TECNICO

FORNITURA PER NOLEGGIO DI N.10 BAGNI CHIMICI MOBILI SERVIZIO TERRITORIALE DI NUORO (NU) - CAP. SC 05.1001.

Art. 1 - DESCRIZIONE DELL'APPALTO E CARATTERISTICHE TECNICHE

L'appalto ha per oggetto la fornitura e il servizio di noleggio e gestione di bagni chimici mobili, inclusi i servizi di pulizia periodica, spurgo e smaltimento reflui. Al fine di garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie e la tutela della salute dei lavoratori nelle aree sprovviste di Servizi, che comprendono alcuni presidi forestali del Servizio Territoriale di Nuoro (NU) dell'Agenzia FoReSTAS.

Le caratteristiche tecniche della fornitura dei bagni chimici mobili devono essere le seguenti:

- Conformità alla norma UNI EN 16194.
- Ventilazione naturale
- Sistema di scarico
- Gancio per giacca

Art. 2 - IMPORTO STIMATO A BASE DI GARA

L'importo stimato e assunto a base di gara è fissato in € 10.000,00, oltre IVA di legge. Tale importo è comprensivo dei costi di trasporto, consegna, degli eventuali oneri accessori, comunque, inerenti alla fornitura e al servizio, necessari alla completezza dello stesso.

Art. 3 - TERMINI E MODALITA' DI CONSEGNA

La consegna del Servizio di noleggio bagni chimici, con le caratteristiche specificate all'Art. 1 del presente Capitolato Tecnico, corredata dalla documentazione tecnica indicata, dovrà essere eseguita, a cura della Ditta, presso vari presidi forestali del Servizio Territoriale di Nuoro, in agro del Comune di Belvì, Bitti, Desulo, Dorgali, Oliena, Orgosolo (2 postazioni), Nuoro, Pozzomaggiore, Lula, previ accordi con i responsabili dei cantieri al numero di telefono:

- Bitti, referente Sella Gianni, tel. 3409227282
- Desulo, referente Bitto Sebastiano, tel. 3204331240.
- Dorgali, referente Fronteddu Salvatore, tel. 3478248105
- Orgosolo, referente Sio Pasquale, tel. 3204331129.
- Nuoro, referente Talanas Franco, tel. 3204331120.
- Pozzomaggiore, referente Foddai Raimondo, tel. 3938853556.
- Lula, referente Sanna Nicola tel, 3204331121.

Il termine di consegna è stabilito entro e non oltre il 15 giorni dalla data di stipula del contratto.

La Ditta potrà richiedere la variazione dei termini di esecuzione solo per impedimenti o ritardi dovuti a cause di forza maggiore (calamità naturali o eventi imprevedibili che sfuggono al controllo delle parti e che non

possono essere evitati neppure con la dovuta diligenza) debitamente dimostrate con idonea documentazione accettata dall'Agenzia.

La causa di forza maggiore dovrà essere comunicata all'Agenzia entro 5 giorni dal suo verificarsi. Decorso tale termine la causa non verrà riconosciuta e l'impresa sarà soggetta alle penalità previste nel presente capitolato tecnico per gli eventuali ritardi sulla fornitura.

La Ditta è responsabile del corretto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto; è, altresì, responsabile nei confronti dell'Agenzia e dei terzi, di eventuali danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, pertanto, è fatto obbligo al prestatore di servizio di mantenere sollevata ed indenne l'Agenzia da richieste di risarcimento di danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

ART.4 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto avverrà una volta conclusi con esito positivo i controlli di legge e sarà trasmesso a mezzo posta certificata istituzionale.

Ai fine della stipula del contratto l'aggiudicatario dovrà produrre la seguente documentazione:

- Garanzia fideiussoria nella misura del 5 % del corrispettivo contrattuale.

ART.5 PENALITA' NELL'ESECUZIONE

Ai sensi dell'art.126 del Dlgs 36/2023 l'impresa, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, è soggetta a penalità quando:

- Effettua in ritardo la consegna della fornitura;
- In caso di articoli non conformi a quanto richiesto.

L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti dell'impresa dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono. Se non vi sono crediti o se essi risulteranno insufficienti, l'ammontare della penalità verrà detratto dalla cauzione.

Qualora la cauzione dovesse ridursi a causa delle penali, la ditta dovrà reintegrare la cauzione entro dieci giorni dalla comunicazione dell'Amministrazione.

Il raggiungimento di penalità in misura superiore al 10% comporta la possibilità dell'Agenzia di risolvere il contratto.

ART.6 DIFETTI DI COSTRUZIONE E GARANZIE DELL'IMPRESA

La ditta garantisce i prodotti da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza maggiore, per il periodo di garanzia offerto.

La ditta è obbligata a eliminare, a proprie spese, tutti i difetti da vizi di costruzione o da difetti dei materiali impiegati manifestatasi nei beni forniti durante tale periodo.

La ditta è obbligata, entro 15 giorni dalla data della lettera dell'Amministrazione con cui si notificano i difetti riscontrati, ad eliminarli.

A garanzia di ciò l'Amministrazione può sospendere i pagamenti.

ART.7 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L'Agenzia tratterà i dati personali delle ditte partecipanti alla gara esclusivamente per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, nei limiti ed ai sensi del D.Lgs 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni. Le imprese potranno comunque esercitare i diritti di cui all'art.7 del D.lgs n.196/2003.

Art. 8 - ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

L'attestazione di regolare esecuzione è emessa entro 15 giorni dall'esecuzione della fornitura, a seguito della quale e dopo comunicazione da parte dell'Agenzia, la Ditta potrà procedere all'emissione della relativa fattura. L'Agenzia verificherà la regolare esecuzione della fornitura, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto, i prodotti dovranno essere sostituiti/ritirati o quanto altro si rendesse necessario a totale cura e spesa della Ditta aggiudicataria entro 5 giorni dalla data della lettera di notifica della contestazione.

In via di eccezione, l'Agenzia può accettare, con adeguata svalutazione, le forniture di beni non perfettamente conformi alle prescrizioni tecniche richiamate in contratto.

La Ditta comunque garantisce i prodotti da tutti i difetti di fabbricazione e di funzionamento per il periodo minimo offerto in sede di gara e comunque non inferiore a quanto previsto dalle normative vigenti (12 mesi), dalla data di effettiva consegna.

La Ditta, pertanto, è obbligata a eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo nei beni forniti, dipendenti o da vizi di costruzione o da difetti dei materiali impiegati.

A garanzia di tale obbligo, l'Agenzia può sospendere i pagamenti eventualmente ancora non effettuati relativi al contratto, ovvero, in mancanza, i pagamenti dovuti alla Ditta in relazione ad altre forniture in corso con l'Agenzia.

Sono a carico della Ditta aggiudicataria, fino alla data del collaudo, tutti i danni che possano occorrere al mezzo e agli accessori durante il trasporto e la sosta.

Art. 9 - PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE E FATTURAZIONE

La fattura relativa alla fornitura, in regola con le vigenti disposizioni di legge e contenenti tutti gli elementi idonei ad individuare la provvista (codice CIG della presente gara, n. ordine, codice fornitore, numero di determina ecc.), potrà essere emessa dopo comunicazione da parte dell'Agenzia di verifica tecnica con esito positivo e dopo emissione del certificato di regolare esecuzione art.116 D.Lgs 36/2023. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dall'Agenzia in favore della Ditta entro 30 giorni dal ricevimento della fattura se successiva all'emissione del certificato di regolare esecuzione, ovvero entro trenta giorni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione qualora l'Agenzia riceva la fattura in epoca antecedente a tale data. Il pagamento è subordinato all'esito positivo della verifica da parte dell'Agenzia della regolarità contributiva della Ditta risultante dal D.U.R.C. rilasciato dai competenti enti certificatori, in caso contrario si procederà ai sensi dell'art. 4 comma 2 DPR n. 207/2010. L'Agenzia, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti alla Ditta cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posta in regola

con gli obblighi contrattuali. La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica, che avviene in forma amministrativa e non giudiziale.

Art. 10- CONTROVERSIE

Per ogni controversia tra l'Agenzia e la Ditta sarà competente unicamente il foro di Nuoro, con esclusione della possibilità di deferimento ad arbitri.

ART.11 RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Ai sensi dell'art.15 del D.Lgs 36/2023 il Responsabile Unico del Progetto è il Dott.Salvatore Mele.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Salvatore Mele